

IX^a TORNATA

LUNEDÌ 27 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

| | |
|--|----------|
| Comunicazioni del Governo | pag. 118 |
| Oratore: | |
| GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> | 118 |
| Congedi | 113 |
| Disegni di legge (Discussioni di): | |
| « Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza » | 120 |
| Oratori: | |
| PRESIDENTE | 121 |
| MALVEZZI | 121 |
| MARIOTTI, <i>dell'Ufficio centrale</i> | 121 |
| (Presentazione di) | 114-119 |
| Documenti (Presentazione di) | 114 |
| Giuramento (dei senatori Chimienti, Malagodi, Piacentini) | 118 |
| Interrogazioni (Risposta scritta ad) | 122 |
| Relazioni (Presentazione di) | 114-119 |
| (Sulla nomina a senatore dei signori Lusignoli e Quartieri) | 119 |
| Ringraziamenti | 113 |

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, tutti i ministri, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e i sottosegretari di Stato della Presidenza del Consiglio e per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Barbieri di giorni dieci; Beria d'Argentina di un mese; Fill Astolfone di giorni venti; Cavalli di un mese; Badoglio di un mese e Stoppato di giorni dieci.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura delle lettere di ringraziamento pervenute alla Presidenza dalle famiglie dei defunti senatori Buonamici, Aguglia, Treves e dell'ex ministro deputato Tedesco.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Pisa, 18 giugno 1921.

« A nome della mia famiglia, esprimo a V. E. la più viva e sincera gratitudine per le nobili parole pronunziate in Senato in memoria di mio padre prof. Francesco Buonamici e per la cortese partecipazione che ha voluto darmene.

« Prego V. E. a gradire i sensi del mio profondo ossequio.

« AVV. GIULIO BUONAMICI ».

« Roma, 18 giugno 1921.

« In nome della famiglia, mi onoro pregare V. E. di volersi degnare di essere interprete presso il Senato del Regno dei vivi sentimenti della nostra riconoscenza per le

onoranze rese alla memoria del nostro amatissimo defunto Francesco Aguglia e delle condoglianze che ha avuto la bontà di esprimerci per la dolorosa di lui scomparsa.

« Con profondo ossequio

« di V. E. Dev.mo

« AVV. ANTONIO AGUGLIA ».

« Venezia, 23 giugno 1921.

« Eccellenza,

« In nome della famiglia del defunto senatore Alberto Treves de Bonfili, ho l'alto onore di esternare all'E. V. i sensi della massima riconoscenza per la comunicazione fatta con l'ossequiata nota 13 corrente, n. 615-2323.

« Dal resoconto che contiene la commemorazione fatta dal più alto Consesso del Regno, la famiglia ha ritratto un conforto nell'immensità del proprio dolore e sente il dovere di esprimere la massima gratitudine al Senato e alla Presidenza per l'atto sommamente pietoso quanto prezioso.

« Con la massima osservanza

« Per l'Amministrazione
eredi barone Alberto Treves de Bonfili
« Il Mandatario Generale ».

« Ill.mo sig. Presidente,

« Prego l'Eccellenza Vostra di accogliere e rendersi cortese interprete dei sentimenti di infinita gratitudine mia e di mio figlio per il tributo di rimpianto che il Senato del Regno si è degnato di dare alla memoria del nostro adorato Estinto.

« L'alta parola dell'Eccellenza Vostra ha avuto un'eco profonda di commozione nell'animo nostro.

« Con rinnovata riconoscenza e con vivissimo ossequio

« AURELIA TEDESCO ».

Presentazione di documenti, di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. E. l'onorevole ministro per gli affari esteri mi ha trasmesso, con preghiera di sottoporla al Senato, una raccolta di documenti diplomatici sui negoziati diretti fra il Governo

italiano, ed il Governo Serbo-Croato-Sloveno per la pace adriatica.

Questa relazione è stata già stampata, e sarà oggi stesso distribuita agli onorevoli colleghi.

Prego il senatore segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura dell'elenco delle relazioni e dei disegni di legge presentati durante la sosta delle sedute.

PELLERANO, segretario, legge:

Elenco delle relazioni:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. (*Relatore Castiglioni*).

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1920, n. 143 con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di Appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi. (*Relatore De Blasio*).

Conversione in legge del regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238 che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio. (*Relatore De Blasio*).

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano. (*Relatore Biscaretti*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821 che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919 modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713 a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044 che modifica l'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 13 giugno 1918 n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione e vice-direzione delle costruzioni navali. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene defini-

tivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale del R. marina. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della R. marina a contrarre matrimonio. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi, categoria fuochisti. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali. (*Relatore Mazzoni*).

Conversione in legge del decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro. (*Relatore Filomusi Guelfi*).

Conversione in legge del R. decreto legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra. (*Relatore Filomusi Guelfi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado. (*Relatore Filomusi Guelfi*).

Conversione in legge del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica

di ispettore generale della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche in affari di comune competenza. (*Relatore Torrigiani Luigi*).

Conversione in legge del R. decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della R. marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, n. 592, riguardante i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della R. marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 633, che apporta modificazioni al R. decreto 29 aprile 1915, numero 592, relativo alla nomina a primo tenente di vascello ed a primo capitano della R. marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920 n. 536 concernente la qualifica di primo tenente di Vascello e di primo capitano degli altri corpi della Regia Marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919 n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo. (*Relatore Inghilleri*).

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919 n. 2091 che autorizza il Comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911 n. 1012. (*Relatore Bensa*).

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920 n. 696 per la dichiarazione di

pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del Comune di Napoli. (*Relatore Spirito*).

Conversione in legge del R. decreto Reale 19 settembre 1920 n. 1642 che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917 n. 981 sulla concessione di opere marittime. (*Relatore Martinez*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919 n. 2199 contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi. (*Relatore Sinibaldi*).

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. (*Relatore Sinibaldi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918 n. 1251 concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina. (*Relatore Fulci*).

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919 n. 2619 concernente la rinnovazione dei Consigli notarili. (*Relatore Mango*).

Conversione in legge del Regio decreto 1^o Febbraio 1920 n. 88 con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916 numero 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri. (*Relatore Venosta*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1920 n. 114 con cui si sopprime il collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra. (*Relatore Valli*).

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593 relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale Equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori. (*Relatore Lamberti*).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi della Regia marina. (*Relatore Battaglieri*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20. (*Relatore Battaglieri*).

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa di guerra. (*Relatore Battaglieri*).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredenti. (*Relatore Triangi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista

navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, 1882 col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854 per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali. (*Relatore Cocchia*).

Conversione in legge del R. decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto od assumano servizio nella Regia guardia di finanza. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del R. decreto 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (*Relatore Vanni*).

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto e di ampliamento degli stabilimenti industriali privati. (*Relatore Pianigiani*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160 che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica. (*Relatore Ferraris Carlo*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385 col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della

città di Torino nella zona in collina a destra del Po. (*Relatore Foà*).

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267 circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento. (*Relatore Foà*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (*Relatore d'Andrea*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238 che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali. (*Relatore Fratellini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da alcuni impedimenti civili a contrarre matrimonio. (*Relatore Supino*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509 che autorizza il ministro per l'industria e commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112 relativo all'approvvigionamento della carta da giornali. (*Relatore Garavetti*).

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e dei cartoni di qualsiasi specie. (*Relatore Garavetti*).

Elenco dei disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e

18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi.

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 455, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il Ministero dell'interno a coprire i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro i contratti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il corredo degli Istituti di cura per tubercolosi.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, riguardante la concessione di una quarta ed ultima sessione di esami d'Istituto nautico per militari ed ex militari.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione dei termini per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pietro Chimienti, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori

Di Frasso e Presbitero di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pietro Chimienti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pietro Chimienti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Olindo Malagodi la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i senatori Bergamini e Barzilai di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Olindo Malagodi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Olindo Malagodi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Settimio Piacentini la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Di Campello e Zupelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Settimio Piacentini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Settimio Piacentini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Molti senatori si alzano ed applaudono vivamente e replicatamente; alcuni gridano Viva Giolitti. Il Presidente del Consiglio fa cenni di ringraziamento). Ho l'onore di annunciare al Senato che in seguito al voto dato ieri dalla Camera dei deputati, il Ministero ha considerato che la piccola maggioranza riportata dal Ministero (maggioranza il cui valore politico è

diminuito da riserve fatte nel corso della discussione) non dà al Governo la forza necessaria per affrontare le gravi questioni che si devono risolvere, e quindi ha presentato a Sua Maestà le dimissioni. Sua Maestà si è riservata di deliberare; i Ministri restano al loro posto per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la spedizione degli affari urgenti.

Prego il Senato di voler votare in via amministrativa l'esercizio provvisorio dei bilanci per un mese.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già presentato all'altro ramo del Parlamento e da esso approvato nella seduta del 27 giugno; « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1921 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze, la quale potrà riunirsi oggi immediatamente dopo la seduta, e potrà presentare al principio della seduta di domani la relazione verbale. Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 per il termine di un mese ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per gli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà insieme con l'altro riguardante l'esercizio provvisorio di tutti i bilanci, trasmesso alla Commissione di finanze, ed iscritto all'ordine del giorno per la seduta di domani. Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fabrizio Colonna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui titoli del signor ing. Quartieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fabrizio Colonna della presentazione di questa relazione, che sarà iscritta all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Invito l'onorevole senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INGHILLERI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione per la convalida della nomina a senatore del signor Alfredo Lusignoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Inghilleri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione per la conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di due membri pel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ed assistenza degli invalidi di guerra;

b) di due membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Prego l'onor. senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, i signori senatori Di Robilant, Grandi, Compagna, Torlonia, Libertini.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione e per l'assistenza degli invalidi di diguerra, i signori senatori: Maragliano, Civelli, Berti, Di Bagno, Niccolini Eugenio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

Il risultato della votazione sarà proclamato nella seduta di domani.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero d'Aste, Artom.

Badaloni, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frascara.

Gallini, Garofalo, Ghiglianovich, Giardino Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lucca, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marietti, Marsaglia, Martinez, Marino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orlando.

Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piacentini. Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè, Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Riolo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Saladini, Salata, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Supino.

Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di san Francesco in Piacenza » (N. 13).

PRESIDENTE. Avverto che in seguito alle dichiarazioni del Governo, la discussione dei disegni di legge, iscritti all'ordine del giorno, è rimandata, eccetto quella riguardante il disegno di legge: « Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza ».

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 13).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1921

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli Colleghi. Ci è stato chiesto di procedere alla discussione ed alla votazione del disegno di legge riguardante la tumulazione nella Chiesa di San Francesco in Piacenza, della salma di chi fu nostro illustre Presidenté, il grande e animoso patriota Giuseppe Manfredi. Nella divisione degli animi, nell'ansietà dell'agitato momento politico, un pensiero ci deve riunire: pensiero di gratitudine e di omaggio per quel benemerito uomo, che per molti anni e con tanto decoro resse così bene la presidenza di questo Alto consesso. Parma e Piacenza si sono disputate le sue spoglie mortali, come già le città della Grecia si disputarono l'ambito onore di aver dato la nascita ad Omero. Questa gara tra due città, nelle quali egli lasciò tanta orma di sé, per possedere le venerate spoglie, mostra in quale alto concetto il venerando uomo fosse tenuto, mostra come vivo sempre fosse il ricordo delle sue azioni, soprattutto quando egli, con un coraggio pieno di pericoli, seppe difendere nella sua regione quei principii popolari e liberali che dettero poi la unità dal Paese. Ho voluto dire queste poche parole, perchè non mi pareva nè bello nè conveniente che un provvedimento di questo genere, già troppo ritardato per vicende parlamentari, passasse come una legge amministrativa qualsiasi, senza un richiamo all'importanza morale della legge stessa (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *dell' Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale, che ha riferito su questo disegno di legge, ringrazio vivamente il collega senatore Malvezzi delle parole eloquenti e calde di affetto, che ha aggiunte alle vive raccomandazioni del nostro Ufficio, e delle parole di conforto che ha recate a noi di Parma e di Piacenza, che abbiamo pianto, nella perdita di Giuseppe Manfredi, la scomparsa del cittadino più altamente benemerito del Risorgimento nazionale nelle provincie nostre.

Vi fu una gara nobilissima - lo accennò il collega Malvezzi - fra le due città di Parma

e di Piacenza, per avere l'onore di custodire la salma del venerando uomo; ma quella gara, appunto perchè nobilissima, fu in breve ora nobilmente risolta; ed io oggi sono lieto, a nome della mia Parma, di raccomandare al Senato di votare unanime questo disegno di legge, che assegna alla città di Piacenza l'alto onore di custodire anche a nome della città sorella, la gloriosa salma di uno dei più illustri cittadini delle due città, di uno dei grandi fattori dell'Unità della Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. I senatori Malvezzi e Mariotti hanno bene interpretato il pensiero del Senato, rendendo omaggio alla memoria dell'uomo illustre, il cui ricordo è sempre vivo negli animi nostri. (*Approvazioni*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La salma di Giuseppe Manfredi sarà tumulata nella chiesa di San Francesco in Piacenza. (*Approvato*).

Art. 2.

Per la fusione dell'urna che accoglierà la salma di Giuseppe Manfredi, l'Amministrazione militare concederà gratuitamente il bronzo dei cannoni conquistati nella battaglia di Vittorio Veneto e l'opera del Regio Arsenale di Torino. (*Approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato risposta scritta a due interrogazioni dell'onorevole senatore Morandi e ad una dell'onorevole senatore Pianigiani. A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* numero XIV) [*Lusignoli*] - (XV) [*Quartieri*].

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 (N. 132);

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 133).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di S. Francesco in Piacenza (N. 13).

La seduta è tolta alle ore 16.45.

Risposte scritte ad interrogazioni.

MORANDI — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se dopo l'incredibile disastro dell'*Ausonia*, seguito all'altro simile del primo *Zeppelin*, non creda necessario di mettere in chiara luce di chi sia la responsabilità di questi disastri, tanto più che universalmente è diffuso il timore (dovrei dir la *paura*?) che possa accadere altrettanto all'altra grande aeronave (*Bodensee*) che sta per arrivare dal Lago di Costanza a Ciampino.

« Escludeva ogni responsabilità dell'intero equipaggio lo stesso Comando superiore d'Aeronautica, tributandogli anzi con foglio del 16 del mese scorso le più ampie lodi, specialmente per il mirabile volo Roma-Cagliari. Il Comando medesimo *dichiarava poi chiuso* (sono le parole del capo dell'equipaggio, maggiore Valle, nel *Messaggero* dell'11 corrente) *il ciclo delle ascensioni dell'Ausonia; e ordinando che per il momento l'aeronave passasse in disarmo, affidava le operazioni di sgonfiamento ad altro ente aeronautico.*

« Voglia dunque l'onorevole Ministro non tener conto, in questo caso, dei riguardi dovuti alla gerarchia, tranquillando così in parte l'animo degli innumerevoli che oggi credono, come dei rarissimi che han sempre creduto, al grandioso domani dell'Aeronautica militare e civile.

RISPOSTA. — Il Ministero della Guerra (Comando superiore d'Aeronautica) col dispaccio n. 4113 in data 14 maggio corr. anno, considerando che l'equipaggio del dirigibile *Ausonia* (ex *Zeppelin* L. Z. 120) aveva completato il proprio addestramento e tenendo presente il cattivo stato dei motori, dei « *Ballonnets* » e dell'involucro in genere, nonché la conseguente forte spesa che occorreva per il rifornimento giornaliero di gas, ordinava lo sgonfiamento e il disarmo dell'aeronave stessa, riservandosi di dare ulteriori disposizioni per la sua eventuale rimessa in efficienza e disponendo col successivo dispaccio n. 4133 in data 19 maggio per l'esame e lo studio degli elementi costitutivi del dirigibile.

« Con il foglio n. 4407 del 26 dello stesso mese il Ministero della Guerra precisava che la direzione tecnica dell'opera di sgonfiamento e di sistemazione dell'aeronave nell'hangar di Ciampino spettasse alla Direzione dello Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche, rendendola responsabile delle conseguenze dei ritardi delle operazioni stesse.

« Contemporaneamente venivano date istruzioni al Comandante di Aeronautica aerostieri e dirigibilisti, affinché, qualora occorresse, il pallone venisse sostenuto mediante rifornimento a gas.

« Il Ministero della Guerra (Comando superiore di Aeronautica) perfettamente conscio d'altronde dell'inopportunità di continuare ad usare il dirigibile *Ausonia* con l'attuale attrezzatura di guerra, aveva inoltre disposto con lettera del 30 maggio n. 4384, indirizzata allo Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche, perchè fosse studiato l'adattamento di quella aeronave a trasporto passeggeri e venisse fatto un preventivo della spesa e del tempo occorrente per tale trasformazione.

« D'altronde, pure avendo di mira l'utilizzazione dei nostri dirigibili, non più considerati come arma, per i traffici commerciali, non è possibile nè conveniente per ora impiegare nel loro stato originario quelli di grande cubatura come i due *Zeppelin* avuti quale preda bellica, neanche per esperimento di traffico, non esistendo attualmente in Italia che il solo hangar di Ciampino capace di accoglierli, per cui solo viaggi in partenza ed in arrivo colà sarebbero attuabili.

« Il traffico civile con simili aeronavi tra cui anche il *Bodensee* di imminente arrivo in Italia, sarà praticamente possibile quando sia risolto il problema, già avviato, dell'ancoraggio dei dirigibili all'aperto e quando siano rimontati in Italia gli hangar che la Germania deve consegnarci e che si stanno smontando da un'apposita Commissione.

« Sulle cause che possono aver determinato l'incidente occorso all'aeronave *Ausonia* e sulle eventuali relative responsabilità, è stata incaricata d'indagare una Commissione nominata d'urgenza dal Ministero della Guerra nelle persone dei signori: onorevole ing. Ciappi della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri; Colonnello del Genio Navale De Vito comm. ing. Eugenio Ten. Colonnello del Genio Militare in P. A. S.; Tommasselli comm. ing. Eugenio, la quale dovrà riferire al più presto sulle risultanze dell'inchiesta attualmente in corso.

Il Ministro
RODINÒ.

PIANIGIANI. — *Al ministro degli affari esteri sulla questione del Cenacolo di Gerusalemme:*

1° lasciata impregiudicata la divergenza di vedute del Governo italiano ed inglese sulla questione del Cenacolo, si domanda se il Regio Governo creda possibile e conveniente di accordo con l'Inghilterra di deferire la questione del Cenacolo al Tribunale della Lega delle Nazioni, al cui imparziale giudizio potranno serenamente rimettersi;

2° in quanto poi alle questioni sui rimanenti Luoghi Santi, ufficiati in comune dai diversi riti cristiani, e le cui divergenze dovrà esaminare una speciale Commissione, a norma dell'articolo 95 del Trattato di Sèvres, si domanda quali affidamenti può darci il ministro sulla componenda Commissione e quali i poteri della medesima, se cioè consultivi o deliberativi.

RISPOSTA. — « 1. È noto che il Governo britannico ha espresso il parere che la questione del Cenacolo debba essere sottoposta all'esame della Commissione prevista dall'articolo 95 del Trattato di Sèvres ed istituita per studiare e regolare tutte le questioni ed i reclami concernenti le differenti Comunità religiose in Palestina. Il Regio Governo obiettò subito alla tesi

inglese che l'affare del Cenacolo non poteva in alcun modo rientrare nella competenza di detta Commissione, in quanto non risulta esistere alcuna controversia tra le varie Comunità religiose palestinesi circa il Santuario del Cenacolo, nè il diritto di possesso del Santuario è discutibile, data l'espressa volontà del Califfo, che come capo religioso dispone di tutti i beni Wakuf, quale il Cenacolo, di cederlo a Sua Maestà il Re d'Italia.

« Su questa divergenza di vedute le conversazioni con il Gabinetto britannico continuano ancora, ed il Regio Ambasciatore a Londra sta proprio in questo momento svolgendo nuove pratiche per venire ad una definitiva soluzione.

« In tali condizioni sembra più opportuno aspettare l'esito di tali passi prima di decidere la linea di condotta che converrà tenere in proposito. Si fa rilevare ad ogni modo che il Presidente della Commissione prevista dall'articolo 95 del Trattato di Sèvres dovrà essere scelto dal Consiglio della Società delle Nazioni.

« 2. In quanto al secondo punto dell'interrogazione non è ancora possibile dire in qual modo verrà formata la Commissione contemplata dall'articolo 95, nè quali ne saranno i poteri. Il Trattato di Sèvres non è, come è noto, ratificato, anzi esso potrà molto probabilmente andar soggetto a modificazioni: in ogni modo, le sue disposizioni sono ancora ben lontane dall'entrare nella fase esecutiva, fase nella quale dovranno essere fatte dalla Potenza mandataria le nomine dei componenti la Commissione.

« L'articolo 95 stabilisce però con chiara dizione che nella composizione della Commissione sarà tenuto conto degli interessi religiosi in giuoco; ciò affida che anche quelli tra gli Ordini religiosi esistenti nei luoghi Santi che per tradizioni e composizioni sono prevalentemente italiani, e che rappresentano una parte così importante nella Comunità cattolica palestinese, avranno modo di far sentire la loro voce nella Commissione e farvi valere i loro diritti. Inoltre lo stesso articolo dispone che la Commissione in parola « stabilirà il regolamento » delle varie questioni e reclami religiosi. Ciò deve interpretarsi nel senso, a parere del R. Governo che la Commissione avrà pieni poteri delibe-

rativi ed il fatto che il suo presidente sarà nominato dalla Società delle Nazioni conferma questa interpretazione, giacchè la funzione affidata dai trattati alla Società delle Nazioni per quanto concerne i territori sottoposti a mandato è appunto quella di controllare l'azione delle Potenze mandatarie nell'interesse di tutti gli altri Stati, e non si risolve perciò affatto in una funzione meramente consultiva.

Il Sottosegretario degli Affari Esteri
M. DI SALUZZO.

MORANDI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se egli sia disposto a secondare energicamente, d'accordo anche con altri ministri, la preziosa iniziativa dell'onor. deputato Arturo Marescalchi (*Giornale d'Italia*, 27 marzo 1921, la quale può attuarsi senza nessuna spesa del Governo, anzi con molto maggior reddito di tasse, e liberarci da una disonesta speculazione, che fa pagare nelle nostre stazioni ferroviarie, non troppissime quelle da eccettuarsi, fino a dodici lire il litro un intruglio di vino interregionale, direi quasi un ridicolo vino tipico, accrescendo in tal modo presso i viaggiatori forestieri la nostra cattiva fama commerciale, e insieme togliendo loro di poter conoscere e apprezzare (spontaneo quanto inestimabile mezzo di propaganda!) le tante e, secondo i gusti, tutte pregevoli qualità di vino, di cui l'Italia è stra ricca, mentre invece apprezzano i *biscotti* di Novara, i *biciolani* di Vercelli, gli *amaretti* di Saronno, i pacchetti di *panforte* di Siena, e altre *innumerevoli* e costose specialità simili, perchè offerte genuine e che così si diffondono largamente fuori d'Italia, come appunto seguirà dei vini, quando all'impulso parlamentare si unirà l'opera dell'Ente Turistico, delle varie società protettrici delle belle arti, dell'Associazione Nazionale per il movimento dei forestieri, e quella di altri enti affini, cosa che oggi si va facendo più intensamente che mai da per tutto, cominciando dalla Germania (*Messaggero*, 31 marzo 1921, pag. 2).

« Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e dei dolci, trovi assolutamente il modo di lasciarla agl'interessati

cioè ai produttori stessi, memore del detto sapiente: *Chi fa da sé, fa per tre.*

« Moltissimi dei miei nuovi colleghi della Camera e del Senato potrebbero meravigliarsi di vedermi entrare così franco in questo argomento, ma, a parte un ventennio d'esperienza mia propria come piccolo produttore di vino, devo dire, perchè è pura verità, che di tutte le questioni riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il benessere e la pace sociale, si tratta amplissimamente nella mia raccolta di *Prose e Poesie*, divulgata in centoquindicimila copie dal 1892 fino a ieri; nè poche sono le cose che in detto libro si consigliano di fare, come ne consigliavo in altre mie pubblicazioni anteriori e posteriori, e che oggi dobbiamo pentirci amaramente di non aver fatte. Basterebbe citare per tutte lo scritto di Guglielmo Emanuel sulla *vera città giardino* in Inghilterra, inserito nelle mie *Lecture educative*, fin da quando uscirono la prima volta in ventimila copie nel 1912; poichè quello scritto fu certamente un tempestivo grido di allarme contro il minaccioso avanzarsi della crisi edilizia ».

RISPOSTA: « Come ho già avuto occasione di far presente all'onorevole interrogante, il prezzo di vino comune, che i concessionari dei caffè ristoratori, per patto contrattuale, hanno l'obbligo di somministrare, è fissato dall'Amministrazione ferroviaria dalle tre alle quattro lire al litro, e solo pei *buffets* di maggiore importanza a lire 4,50 al massimo. Occorrerebbe che fossero indicati i casi specifici di esercenti che vendono il vino comune a lire 12 il litro, non risultando ciò all'Amministrazione delle ferrovie.

« Circa poi la proposta formulata dall'onorevole Marescalchi nel *Giornale d'Italia* del 27 marzo u. s. per la riforma del capitolato di concessione dei caffè ristoratori delle stazioni e per la sorveglianza sui vini somministrati nei caffè ristoratori a mezzo di competenti enotecnici, occorre far presente che detto capitolato fa obbligo agli esercenti di vendere generi di consumo genuini e delle migliori qualità, sotto minaccia, in caso di trasgressione, di gravi penalità, non esclusa la rescissione del contratto. La Direzione generale delle ferrovie non ha mancato e non manca di interessare continuamente i competenti uffici ad esercitare

una attiva sorveglianza su tutti i generi somministrati nei *buffets* ed in ispecie sulla qualità ed il prezzo dei vini, ed a tale scopo da appositi incaricati viene provveduto, di sorpresa, al prelevamento di campioni dei vini distribuiti sia nei locali, che al passaggio dei treni. Detti campioni vengono poi spediti prontamente all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato per l'analisi, e, se trovati non genuini od in cattivo stato di conservazione, sono adottate a carico degli esercenti responsabili le accennate sanzioni di rigore, compresa, nei casi più gravi, la risoluzione immediata del contratto.

« Per quanto poi si riferisce alla qualità o tipi dei vini somministrati è da tener presente che viene fatto obbligo a tutti gli esercenti di spacciare, come si è detto, un tipo di vino comune, ma di buona qualità ad un prezzo equo fissato dall'Amministrazione, e ciò nell'interesse dei consumatori che così possono sempre acquistare

il vino ad un prezzo corrente, mentre chi vuole provvedersi di vini di lusso, imbottigliati dalle stesse case produttrici e quindi assai più costosi, non ha che a farne richiesta, essendone i *buffets* di qualche importanza costantemente forniti.

« Posso ad ogni modo assicurare l'onorevole interrogante di aver richiamato sulla questione la particolare attenzione della Direzione generale delle ferrovie perchè venga intensificata la vigilanza e sia energicamente provveduto in confronto di quei concessionari di caffè ristoratori, che non osservassero scrupolosamente le norme stabilite nei capitoli di concessione.

« Il Ministro
« P E A N O ».

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.